



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 10 febbraio 2016, testo vigente (*Aggiornata alla data del 13/02/2026*)

Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e g), che affida al Comitato nazionale il compito di definire le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche e di provvedere alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Albo;

Visto, altresì, l'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica;

Rilevato che tutte le Sezioni regionali dell'Albo ricevono sin da ora, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, la quasi totalità delle domande per via telematica;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, recante regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;

Ritenuto necessario, al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d'iscrizione, provvedere all'adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla citata deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013;

Ritenuto, altresì, necessario, a seguito di quesiti pervenuti dalle imprese e dagli organi di controllo, fornire indicazioni univoche in ordine alla efficacia e alla validità dei provvedimenti dell'Albo.

DELIBERA

Art. 1

(Efficacia e la validità dei provvedimenti dell'Albo)

L'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell'art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all'articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. **¹L'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell'iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.**

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013)

Dopo l'articolo 9 del "regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo" di cui all'allegato "A" alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013 è inserito il seguente:

«Articolo 9-bis (*Emissione e rilascio dei provvedimenti*). - 1. Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti.

3. La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo PEC, all'impresa e al soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.».

Articolo 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, gli estremi identificativi dei provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo sono individuati ai sensi dell'articolo 1.

2. Fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione i provvedimenti dell'Albo sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dal 2 aprile 2016.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

¹ Frase aggiunta dall'articolo 1 della delibera n. 2 del 24 giugno 2020